

IL NUOVO GIUDIZIO DI CASSAZIONE

DI TOMASO GALLETTO(*)(**)

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il procedimento preliminare di esame dei ricorsi e la “*sezione filtro*”. – 3. Considerazioni sulle due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso introdotte dalla riforma. – 4. L’abrogazione del “*quesito di diritto*” e il doppio binario dei ricorsi. – 5. I correttivi pretori alle farraginosità procedurali. – 6. Verso un’ulteriore riforma?

* * *

1. PREMESSA.

Un aspetto certamente qualificante della riforma entrata in vigore il 4 luglio 2009 è quello riguardante il giudizio in sede di legittimità.

La riforma del processo in Cassazione è stata insistentemente e fortemente voluta sia dalla Presidenza della Corte Suprema che dall’Avvocatura, con motivazioni e finalità del tutto diverse.

La materia, come è noto, riguarda un aspetto nevralgico del sistema della giustizia civile.

Secondo le indicazioni provenienti dalla Presidenza della Corte (relative all’anno 2007) i ricorsi pendenti davanti ad essa in sede civile sono oltre centomila e le sentenze pubblicate nell’anno di riferimento sono state circa trentamila.

In queste condizioni il sistema sta collassando e la stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte risulta impossibile.

La situazione è peraltro ben nota anche al legislatore il quale a più riprese è intervenuto, anche in epoca recente, apprestando possibili rimedi all’indiscriminato accesso al grado di legittimità.

Dapprima si erano ampliati i casi di pronuncia in Camera di Consiglio estendendoli, tra l’altro, alle ipotesi di manifesta fondatezza o infondatezza ovvero inammissibilità del ricorso principale ed eventualmente incidentale (riforma del 2001), per poi prevedersi

(*) Docente di diritto processuale civile nell’Università di Genova, Avvocato.

(**) Ove non diversamente indicato, le norme richiamate nel testo si riferiscono al codice di procedura civile.

(con la riforma del 2006) l'introduzione, a pena di inammissibilità, dei "*quesiti di diritto*" di cui all'art. 366*bis*.

Ma né la prima soluzione, né la seconda hanno dato i risultati sperati. Più precisamente, la seconda, quella relativa alla introduzione dei "*quesiti di diritto*", ha dato luogo ad una interpretazione così formalistica e restrittiva da rendere, di fatto, spesso imprevedibile la sorte dei ricorsi.

L'Avvocatura, fortemente preoccupata dalle responsabilità conseguenti ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso per una difettosa formulazione del "*quesito di diritto*" di cui all'art. 366*bis*, che il severo atteggiamento assunto in proposito dai giudici di legittimità rendeva statisticamente assai ricorrente, ha chiesto esplicitamente l'abrogazione di tale previsione normativa.

La Presidenza della Corte, per parte sua, faceva rilevare un dato di fatto indiscutibile: a fronte dei circa 100.000 procedimenti pendenti davanti alla Corte e dei circa 30.000 nuovi ricorsi introdotti in ciascun anno la capacità di esaurimento dei ricorsi, pur oggettivamente apprezzabile in quanto pressochè corrispondente al numero di nuovi ricorsi iscritti a ruolo, non era in grado di modificare sensibilmente il carico di lavoro arretrato.

La richiesta formulata dalla Corte al legislatore muoveva dalla constatazione che in quasi tutti gli ordinamenti comparabili con il nostro esiste un meccanismo di selezione delle controversie che possono giungere davanti alla Corte Suprema. Alcuni ordinamenti optano per criteri selettivi pre-determinati (materia, valore della controversia), altri sono connotati da un elevato grado di discrezionalità, ma in ogni caso le varie Corti Supreme sono poste in grado di assolvere il loro compito senza essere oberate da un numero eccessivo di ricorsi che ne impediscono il corretto esercizio della funzione.

A tale situazione ha inteso porre rimedio il legislatore dell'odierna riforma prevedendo, come suggerito dalla stessa Suprema Corte, un meccanismo di "filtro" all'accesso al grado di legittimità.

Sono note, a questo proposito, le polemiche suscitate dalla lettura delle varie versioni ipotizzate in sede di lavori parlamentari per apprestare tale "filtro".

L'aspetto cruciale del problema è, infatti, costituito dalla previsione contenuta nell'art. 111 Cost. secondo cui contro le sentenze è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La giurisprudenza costituzionale ha sempre interpretato tale disposizione nel senso che essa riguardi tutti i provvedimenti assunti in sede civile aventi carattere decisivo e suscettibili di passaggio in giudicato.

Di qui l'estrema delicatezza della scelta di prevedere, a Costituzione invariata, preclusioni all'accesso al grado di legittimità anche per censure relative alla violazione di legge.

Il legislatore della riforma si è dapprima orientato nel senso di prevedere un vaglio di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, affidato ad un collegio di tre giudici della Corte; a fronte delle critiche da più parti mosse in ordine alla costituzionalità di tale previsione si è poi risolto a prevedere non più un vaglio di ammissibilità, bensì un ampliamento dei casi di inammissibilità del ricorso, da pronunciarsi con procedimento in Camera di Consiglio.

La soluzione apprestata per dare risposta alle esigenze rappresentate dalla Corte ha consentito al legislatore di prevedere l'abrogazione della norma che imponeva la redazione del "quesito di diritto", venendo così incontro alle richieste in tal senso provenienti dal mondo dell'Avvocatura.

In teoria, il legislatore è riuscito a dare una risposta positiva ad entrambe le istanze che gli erano rappresentate rispettivamente dalla Corte (esigenza di un "filtro") e dalla Avvocatura (abrogazione del "quesito di diritto"); in pratica, come emergerà dalle considerazioni che seguono, la soluzione prescelta dal legislatore della riforma solleva rilevanti perplessità sia sotto il profilo sistematico, sia in ordine alla efficienza del meccanismo di "filtro" all'eccesso al giudizio di legittimità.

2. IL PROCEDIMENTO PRELIMINARE DI ESAME DEI RICORSI E LA "SEZIONE FILTRO".

Si è detto che il legislatore ha accolto la richiesta proveniente dalla stessa Corte, di prevedere un "filtro" che consentisse di selezionare i ricorsi meritevoli di essere esaminati nel merito.

La soluzione prescelta è piuttosto articolata e conviene pertanto esaminarla partitamente.

In primo luogo, viene introdotto un nuovo articolo (360*bis*) che prevede l'*inammissibilità* del ricorso qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) *quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa; ovvero*
- 2) *quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.*

Ai fini della verifica preliminare in ordine alla ammissibilità del ricorso viene istituita (dall'art. 376, nuovo testo) una "apposita sezione" composta – secondo quanto dispone il novellato art. 67*bis* della legge sull'ordinamento giudiziario – da magistrati appartenenti a tutte le sezioni della Corte: si tratta, appunto, della cosiddetta "*sezione-filtro*" sulla cui costituzione molto si discute.

Proseguendo nella descrizione del nuovo procedimento preliminare di esame dei ricorsi, deve rilevarsi che la nuova sezione-filtro verifica la sussistenza o meno dei presupposti

per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 nn. 1 e 2, secondo il testo riformulato di tale articolo.

Le ipotesi in considerazione sono quindi quella della inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto (art. 375 n. 1 nuovo testo) e quella della accoglibilità o rigetto del ricorso principale e dell'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza (art. 375 n. 5 nuovo testo).

All'interno dell'ipotesi di cui all'art. 375 n. 1 ricadono quindi anche le due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso introdotte con il già menzionato art. 360*bis*.

Articolato e complesso è anche l'iter procedimentale disegnato dal nuovo art. 380*bis* per la decisione in camera di consiglio.

Dispone infatti la citata norma che il relatore nominato all'interno della sezione-filtro, se ritiene che sussistano le condizioni per definire il giudizio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 nn. 1 e 5 (declaratoria di inammissibilità ovvero accoglimento o rigetto del ricorso principale o incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza) deposita una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare l'ipotizzata pronuncia.

Il presidente della sezione fissa l'adunanza di essa in camera di consiglio ed almeno 20 giorni prima della data di tale adunanza il decreto di fissazione e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, con facoltà per il P.M. di presentare conclusioni scritte e, per gli avvocati, di presentare memorie almeno 5 giorni prima della adunanza e di chiedere di essere sentiti, se compaiono (art. 380*bis* II° comma nuovo testo).

Se la sezione-filtro non condivide l'opinione del relatore in ordine alla inammissibilità del ricorso principale o incidentale (e non provvede in ordine alla manifesta fondatezza o infondatezza di essi ai sensi del n. 5 dell'art. 375) il ricorso viene assegnato alla sezione ordinaria tabellarmente competente ed il relatore di quest'ultima, nominato dal Presidente di essa, se ritiene che ricorrano le ipotesi per la pronuncia in camera di consiglio di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 375 (ordine di integrazione del contraddittorio o di rinnovazione della notificazione ovvero declaratoria di estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia) deposita una relazione in tal senso.

Si ripete, in tal caso, l'iter preliminare alla pronuncia in camera di consiglio (avviso al P.M. e agli avvocati eventuale deposito di conclusioni scritto del primo e memorie dei secondi e discussione in camera di consiglio, se richiesta).

Se la Corte ritiene di non condividere l'ipotesi formulata dal relatore rinvia la causa alla pubblica udienza.

Quello in precedenza descritto è il nuovo, complesso *iter* ipotizzato dal legislatore per deflazionare l'accesso al grado di legittimità.

Così descritto l'iter procedimentale è ora possibile formulare qualche considerazione in proposito.

3. CONSIDERAZIONI SULLE DUE NUOVE IPOTESI DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO INTRODOTTE DALLA RIFORMA.

Si è già in precedenza ricordato che rispetto a questa scelta operata dal legislatore sono state sollevate, da più parti, perplessità in ordine alla coerenza di essa con il dettato dell'art. 111 comma 7 Cost., che non sembrerebbe tollerare preclusioni all'esame nel merito di ricorsi per violazione di legge.

In effetti, le due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso (principale o incidentale) introdotte dall'art. 360**bis** pongono delicate questioni.

La prima di esse, come è stato in precedenza illustrato, consente alla Corte, attraverso la sezione-filtro, di pronunciare l'inammissibilità "*quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa*".

Questa previsione, fortemente innovativa, pone all'interprete delicatissime questioni che possono essere sinteticamente riassunte nei termini che seguono.

Intanto, non è dato comprendere sulla base di quale dato obiettivo si debba ricostruire "*l'orientamento della Corte*" che, se è stato seguito dal giudice *a quo*, rende inammissibile il ricorso (servirebbero massime consolidate, che allo stato non sono reperibili, senza dimenticare che spesso anche all'interno della medesima sezione si riscontrano orientamenti difformi sulle medesime questioni di diritto e senza considerare, ancora, che frequentemente le situazioni di fatto sono solo apparentemente assimilabili, salva forse l'ipotesi delle controversie seriali).

Ancora, non è dato comprendere perché nell'ipotesi considerata (il provvedimento impugnato ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte) si debba dichiarare l'inammissibilità, anziché procedere alla declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso principale o incidentale con ordinanza, come era già previsto nel previgente art. 375.

La declaratoria di inammissibilità, tra l'altro, dovrebbe presupporre un vizio dell'atto o del procedimento e non riguardare il merito della censura che, più propriamente, può dirsi fondato o infondato, ma non inammissibile.

Perché la norma in esame abbia una sua ragion d'essere occorre ritenere che altra sia la funzione ad essa assegnata.

La funzione sembrerebbe essere quella di rendere la Corte arbitra di selezionare le questioni che essa riterrà meritevoli del suo esame.

Se è così, come in effetti sembra, si tratta di una innovazione di grande rilievo per il nostro ordinamento che è basato sul diritto legislativo e non sul diritto giurisprudenziale, come accade nella esperienza di *common law*.

Non sembra che il legislatore della riforma si sia avveduto di tale aspetto (piuttosto delicato, per la verità) e delle conseguenze che possono derivare dalla scelta così operata.

Secondo la nuova regola, infatti, la Corte può decidere di non esaminare un ricorso (previa una sommaria delibazione del suo contenuto) se ritiene che non vi siano motivi per mutare i propri precedenti. La norma, per la verità, soggiunge che la Corte potrebbe ritenere ammissibile il ricorso anche quando i motivi di questo offrano elementi per confermare il proprio precedente orientamento, ma in questo caso le parole sembrano tradire il pensiero del legislatore, per la contraddittorietà intrinseca alla fattispecie: forse si voleva dire che la Corte può trarre spunto da un ricorso altrimenti inammissibile per meglio chiarire il proprio precedente orientamento, ma la logica del ragionamento è pur sempre zoppicante perché ancora una volta ammette con una valutazione puramente discrezionale la trasformazione di un ricorso inammissibile in ammissibile, ma infondato.

Comunque sia, è certo che la riforma su questo punto affida alla Corte un potere discrezionale enorme ed una altrettanto grande responsabilità.

Forse non era il caso di giungere a tanto per risolvere un problema effettivo, ma non così rilevante per la soluzione della assai più complessa questione della inefficienza della giustizia civile: si è ipotizzato uno strumento di delicatissima gestione quando già l'ordinamento prevedeva la più semplice (ma altrettanto, se non maggiormente, funzionale) declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso o del ricorso incidentale con pronuncia in camera di consiglio.

Non meno rilevanti sono, poi, i problemi suscitati dall'altra ipotesi di inammissibilità prevista dal n. 2 dell'art. 360bis.

Si tratta della ipotesi in cui la sezione-filtro rilevi la manifesta infondatezza della censura "*relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo*".

Qui è evidente il richiamo al nuovo testo dell'art. 111 Cost., nel quale è stata introdotta la nozione di "*giusto processo*", che si articola (quanto meno) nel doveroso rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, della cd. "*parità delle armi*" nel processo, nell'obbligo di assicurare che il giudizio si svolga davanti ad un giudice terzo ed imparziale, affidando alla legge il compito di assicurare la ragionevole durata del processo.

Per la verità si ritiene comunemente che la nozione di giusto processo fosse presente nel nostro ordinamento ben prima della sua esplicita introduzione nel testo costituzionale ad opera della Legge Costituzionale n. 2 del 1999.

Sia le fonti sovranazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, solo per citare le più rilevanti), sia l'elaborazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della dottrina consentivano di ritenere che la nozione di "*giusto processo*" costituisse un parametro di costituzionalità della legge processuale, in quanto espressione necessaria del diritto ad una tutela giurisdizionale mediante azione avanti ad un giudice con le

garanzie proprie della giurisdizione e quindi con la connaturale imparzialità che contraddistingue tale funzione (in questo senso, fra le molte, Corte Cost. 387/1999).

Oggi, a seguito dell'esplicita menzione dei parametri fondamentali del giusto processo nel testo costituzionale, si discute semmai se nell'ambito di tale nozione debba ascriversi anche la ragionevole durata del processo, oppure se essa costituisca una indicazione programmatica al legislatore.

E' evidente la ragione per la quale si è pensato di introdurre un filtro alla ammissibilità delle censure di violazione del "*giusto processo*", in quanto la modifica all'art. 111 Cost., nel senso sopra indicato, ha effettivamente indotto la prassi a ricercare nella presunta lesione del menzionato principio un possibile motivo di ricorso in sede di legittimità, laddove altri fossero difficilmente sostenibili.

Ma, individuata la *ratio* della previsione normativa, la formulazione della norma in esame – che a molti è apparsa troppo vaga e generica – ripropone motivi di perplessità sia sotto il profilo della sua efficacia deflattiva, sia sotto quello della estremamente lata discrezionalità che ancora una volta è assegnata alla sezione-filtro nella valutazione della manifesta infondatezza della censura di violazione dei principi del "*giusto processo*".

Ancora, non è agevole il coordinamento della ipotesi di inammissibilità in esame con il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 4.

Anche quella norma, infatti, riguarda eventuali violazioni del diritto alla difesa, determinati da *errores in procedendo* del giudice, che sotto alcuni profili possono essere ricondotti alla nozione di "*giusto processo*". Ma la delibazione dei vizi denunziati ai sensi dell'art. 360 n. 4 non è di per sé soggetta al vaglio di ammissibilità, potendo al più risultare manifestamente infondata e dare luogo ad una pronuncia in camera di consiglio ove esaurisca la materia devoluta in sede di legittimità.

Entrambe le ipotesi di inammissibilità del ricorso in precedenza sinteticamente commentate presentano rilevanti profili di criticità, per le ragioni sopra enunciate; ma l'aspetto fondamentale che qui preme sottolineare è quello relativo alla estrema discrezionalità che la non felice formulazione delle norme attribuisce alla sezione-filtro.

Di qui la serietà della questione, da più parti sollevata, sulla compatibilità della soluzione offerta dal legislatore con il principio della ricorribilità in ogni caso in Cassazione, per violazione di legge, contro i provvedimenti definitivi emessi dal giudice civile.

4. L'ABROGAZIONE DEL "QUESITO DI DIRITTO" E IL DOPPIO BINARIO DEI RICORSI

Come si è in precedenza rilevato il legislatore della riforma ha accolto anche le istanze dell'Avvocatura relativamente all'abrogazione del "quesito di diritto".

Il famigerato art. 366 bis, che disciplinava appunto l'obbligo – a pena di inammissibilità – di concludere ciascun motivo di ricorso fondato su violazione di legge con la

formulazione di un “quesito di diritto”, è stato abrogato *de futuro*, in quanto la norma resta applicabile con riferimento ai provvedimenti pubblicati in data compresa tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009.

Si è in tal modo creato un doppio binario, del quale oggettivamente non si sentiva la necessità: da un lato i nuovi ricorsi che dovranno contenere, a pena di inammissibilità i “quesiti di diritto” perché il provvedimento impugnato è stato pubblicato prima del 4 luglio 2009 e, dall’altro, quelli che dovranno superare il nuovo vaglio di ammissibilità introdotto dall’art. 360*bis*.

Non sarà agevole, nell’un caso e nell’altro, preconizzare ciò che la Corte potrà in futuro ritenere sia in ordine alla corretta formulazione del quesito di diritto (nuovi ricorsi, vecchio rito), sia in ordine alla opportunità di confermare o modificare il proprio precedente orientamento, al quale il giudice *a quo* si sia conformato (nuovi ricorsi, nuovo rito).

Per la verità, almeno per un certo periodo di tempo avremo l’applicazione in cassazione di *tre diversi riti*, perché sono ancora moltissimi i ricorsi pendenti proposti avverso provvedimenti emanati ante 2 marzo 2006: questi ricorsi da un lato non contengono (del tutto ritualmente) alcun “quesito di diritto” e dall’altro non sono sottoponibili al “filtro” di inammissibilità secondo le nuove regole.

Essi potranno essere risolti in Camera di Consiglio nei casi previsti dall’art. 375 nella formulazione vigente ante 2 marzo 2006.

Rispetto a questa tipologia di ricorsi (che ammontano a diverse decine di migliaia) si pone una questione assai delicata.

Poiché la Corte ha, rispetto ad essi, la facoltà di dichiararli “manifestamente infondati” ai sensi dell’art. 375 vecchio testo (ante 2 marzo 2006), potrebbe accadere che anche rispetto ad essi venga applicata (di fatto, almeno) la “dottrina del precedente” di cui alla riforma in esame.

Del resto, nella prassi la “manifesta infondatezza” era motivata proprio con riferimento all’esistenza di un consolidato orientamento in senso contrario a quanto sostenuto nel ricorso.

I vecchi ricorsi, allora, cadranno per “manifesta infondatezza” anziché per “inammissibilità”, ma la ragione sarà sempre rinvenibile nella conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza della Corte; la sostanza non sarà diversa: la “dottrina del precedente” giocherà un ruolo determinante.

5. I CORRETTIVI PRETORI ALLE FARRAGINOSITÀ PROCEDIMENTALI.

Un’ultima notazione riguarda la complessità del meccanismo che si è ritenuto di introdurre per disciplinare l’*iter* procedimentale della pronuncia di inammissibilità nelle due nuove ipotesi introdotte dall’art. 360*bis*.

Si è visto in precedenza, ripercorrendo tale *iter* procedimentale, che lo stesso ricorso può compiere un lungo percorso all'interno delle sezioni della Corte prima che si giunga all'epilogo: superato il primo vaglio di ammissibilità davanti alla sezione-filtro, infatti, il ricorso può ritornare ad essere esaminato in camera di consiglio dalla sezione semplice (per le eventuali pronunce ai sensi dell'art. 375 nn. 2 e 3 senza considerare l'ipotesi che in via preliminare il ricorso sia stato anche esaminato dalle Sezioni Unite ove si ponesse anche una questione di giurisdizione).

Poiché ogni passaggio in fase decisionale del ricorso presuppone un provvedimento che, sia pure succintamente motivato trattandosi di ordinanza, impegna la Corte ed almeno un giudice relatore, non sembra azzardato ritenere che, alla fine, il risparmio di tempo e di energie per i giudici di legittimità risulti pressoché nullo.

In questa ipotesi la compressione del diritto al riesame in sede di legittimità (anche quando fosse ritenuta compatibile con il dettato costituzionale) risulterebbe straordinariamente sproporzionata rispetto ai benefici complessivi oggettivamente conseguibili dalla riforma.

L'inutile appesantimento del procedimento che consegue dalla applicazione letterale delle nuove disposizioni ha indotto taluni autorevoli commentatori della riforma ad ipotizzare che la sezione filtro possa accorpare i due sub-procedimenti finalizzati a verificare la possibilità di una pronuncia in Camera di Consiglio.

Si è in proposito rilevato, in linea di fatto, che il relatore nella sezione filtro e nella sezione ordinaria sarà il medesimo nella maggior parte dei casi, e ciò potrà agevolare una disamina complessiva di tutte le ipotesi di cui all'art. 375 già davanti alla sezione filtro.

La lettera della legge, obiettivamente, non sembra consentire questa razionale soluzione, che potrebbe peraltro essere seguita dalla Corte in via pretoria in considerazione del possibile contrasto del dettato legislativo con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, 2° comma, Cost.) ovvero con il principio di ragionevolezza.

Ove il tenore letterale delle norme procedurali fosse ritenuto insuperabile in via interpretativa, non è improbabile che la stessa Corte si determini a sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalità.

6. VERSO UN'ULTERIORE RIFORMA?

Le considerazioni sin qui svolte sull'impianto della riforma e sui possibili effetti di essa sulle esigenze di alleggerimento del carico di lavoro della Suprema Corte che intendeva soddisfare inducono a ritenere da un lato che le innovazioni introdotte difficilmente potranno dimostrarsi risolutive e, da altro lato, che l'enfasi introdotta rispetto al precedente giurisprudenziale (una sorta di "dottrina del precedente") sia forse un prezzo troppo alto in un ordinamento che privilegia il diritto legislativo.

Non è improbabile lo scenario secondo cui il legislatore si troverà costretto a verificare l'inadeguatezza delle scelte operate ed a confrontarsi, questa volta con approccio diretto

e non obliquo, con la disposizione di cui all'art. 111 comma 7 Cost. che, ove ritenuta incongrua rispetto alle odierne esigenze di snellezza operativa della Cassazione, ben potrebbe essere modificato tenendo in debito conto le esperienze di altri ordinamenti che presentano caratteri comuni con il nostro e che non consentono l'accesso indiscriminato al grado di legittimità.

E' evidente come una tale opzione risulti impegnativa, anche dal punto di vista legislativo, in quanto incidente sul dettato costituzionale, ma è altrettanto evidente che la delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco depongono univocamente a favore di una approfondita meditazione, che certamente può trovare la sua sede naturale nell'opera di revisione costituzionale e che altrettanto certamente mal sopporta una scelta forse non troppo meditata, quale è quella frutto della riforma.

Potrebbe quindi accadere che il Legislatore si avveda presto che altri meccanismi selettivi dell'accesso alla Suprema Corte possano essere utilizzati per un migliore conseguimento dell'obiettivo, da tutti condiviso, di sottrarre la Corte da un carico di lavoro tale da rendere di fatto non esercitabile la funzione ad essa attribuita dall'ordinamento.

In questa prospettiva un'ulteriore riforma del giudizio di cassazione non è affatto esclusa.